



R.G.E. 161/2023



VERBALE DI UDIENZA



innanzi al GE dott. Giacomo Puricelli sono comparsi:

per il custode Thomas Marocco, che precisa che è stato eseguito l'ordine di liberazione,

AS il perito geo. Tullio lerardi, che si riporta al suo elaborato,

per il creditore l'avv.

, che insiste per la vendita e precisa che il mancato pignoramento del mappale 1049 del foglio 9 e del mappale 2257 del foglio 9 catasto terreni non è di ostacolo alla vendita, dato che è comunque possibile l'accesso al compendio pignorato e chiede che il perito confermi questo aspetto,

il geom. Tullio Ierardi conferma,

il debitore personalmente con l'avv.





Il giudice dell'esecuzione, ravvisando i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità telematiche (segnatamente, vendita senza incanto con ZIARIE eventuale gara in modalità sincrona mista) nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. (DM 32/2015),

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro 50.000

non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita *ex* art. 591 bis secondo comma c.p.c.,

ZIARIEVISTI gli artt. 569 e 591 bisic.p.c.

DELEGA





il compimento delle operazioni di vendita alla dott.ssa Luisa Mangano

ASIL DISPONE

- che GESTORE DELLA VENDITA
 TELEMATICA sia G.I.V.G. S.R.L., che
 AST opererà con il proprio portale e presso la
 sala d'aste del Gestore;
 - che REFERENTE DELLA PROCEDURA incaricato delle operazioni di vendita sia il Emprofessionista delegato;
- -che il creditore entro giorni 20 dalla richiesta del delegato versi un fondo spese di 2.000,00 euro con accredito sul conto della procedura, con l'avvertimento che, in di-IUDIZomesso versamento, caso professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi 631 bis dell'art. c.p.c. ovvero





improcedibilità dell'esecuzione. Il delegato alla vendita provvederà a versare dette somme sul conto corrente intestato alla presente procedura e dallo stesso aperto presso istituto di credito di sua fiducia;

ASTE FISSA GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo

crcomma c.p.c.;

l'esecutato, qualora abbia la disponibilità dell'immobile pignorato, consenta al custode di Ziaccedere periodicamente ziare all'immobile per il controllo del suo stato almeno una volta al mese e consenta al custode di accedere a tale immobile con i potenziali acquirenti due mesi prima di





ogni tentativo di vendita, almeno tre volte per settimana negli orari da concordare con il custode, ASTE

dispone che il custode consegni una copia di questo provvedimento AST all'esecutato che sia nella disponibilità di fatto dell'immobile pignorato entro trenta giorni da oggi,

CONTENUTO DELLA DELEGA ALASTE GIUDIZIARIE PROFESSIONISTA

Il G.E. dispone che il professionista con delegato provveda:

al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale la e/o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui





riscontri una discordanza tra diritti
pignorati e reale consistenza degli stessi,
ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

- AST cui si trovano gli immobili, della loro regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi della vigente normativa, della destinazione urbanistica dell'arte dell'arte dal certificato di cui all'art. 30 D. Lgs. 380/2001, nonché delle notizie di cui agli artt. 46 del predetto D. Lgs. 380/2001 e 40 GUDIZIARIE.
 - 3) ad aprire presso un istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura "Proc. Esecutiva ZIARE n. 161/2023 R.G.E. -, qualora non sia già stato aperto in precedenza dal custode, in zrelazione al quale si autorizza fin da ora il servizio di home banking, versarvi il fondo





spese ricevuto - provvedendo quindi alla chiusura del libretto della procedura all'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e a gestire sullo stesso conto a tutte le operazioni delegate, ivi compreso il pagamento dei costi del gestore della vendita telematica -, e subito dopo bonificando alla G.I.V.G. s.r.l. sul conto corrente intestato alla società con causale "fondo imm. proc. esec. r.g.e. n.161/2023" la somma di € 500,00 e ciò per fare fronte alle spese vive che l'istituto dovrà ragionevolmente sostenere, a gestire quindi sullo stesso conto tutte operazioni delegate;

4) a Gformare l'avviso di vendita ZIARE secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e delle istruzioni qui di seguito impartite e a fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla





comunicazione del presente provvedimento
per la presentazione delle offerte di
acquisto per ciascuno dei lotti pignorati;
l'avviso di vendita andrà depositato nel
fascicolo processuale telematico appena
effettuata la pubblicazione sul Portale
delle vendite pubbliche;

5) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione davanti a se delle parti e degli offerenti che hanno depositato l'offerta in via analogica per la deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, sia quelli che hanno presentato offerte in via analogica, sia quelli che hanno presentato offerte in via analogica, sia quelli che hanno presentato offerte in via ziare telematica, e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;



ASTE GIUDIZIARIE®

all'esecuzione delle di 6) forme pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta Giudice il questo con presente provvedimento), autorizzando sin da ora il professionista delegato - senza necessità di ulteriore apposita autorizzazione dal conto della procedura prelevare necessarie per l'esecuzione fatture relative ai pubblicità: pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, ivi compresi i costi del gestore della vendita telematica - dovranno essere a nome del creditore che versato i relativi fondi. Nel caso in cui l'il ZIARIE procedente sia creditore ammesso patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e il conto corrente della procedura non sia capiente, le spese





di pubblicità (assistite da privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c.) saranno addebitate alla procedura solo all'esito del versamento del saldo del prezzo o poste a carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di distribuzione;

- 7) alla ricezione delle buste contenenti
 le offerte (e alle attività prescritte dall'art. E

 571 ultimo comma c.p.c.);
- 8) a prendere cognizione delle offerte,

 AST previa apertura delle buste cartacee e/o

 collegamento al portale del gestore delle

 vendite telematiche nel corso dell'udienza

 fissata e alla presenza degli offerenti che

 hanno presentato offerte in via analogica dell'arre
- 9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, ASTE secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;





- 10) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi alla normativa vigente e a quanto disposto zare nella presente ordinanza;
- 11) all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso All minuto dall'ultima offerta segua un'altra che maggiore senza all'ultimo l'immobile aggiudicato è offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata Uistanza di assegnazione Gladiziarie prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;
 - ARE12) a redigere il verbale dell'udienza,

utilizzando il portale del gestore delle





vendite anche in caso di sola presenza di offerte su supporto cartaceo, depositandone accopia informatica nel zarre fascicolo dell'esecuzione;

13) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita all'ammontare pari una somma complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a spese legali questo Giudice; le procedura saranno valutate dal professionista delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati ZIARIE dei valori medi di riferimento di cui al DM ovvero delle tariffe vigenti 55/2014 momento dell'aggiudicazione;





14) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza necessità, per tale incombente, di ulteriore delega controfirma del G.E. approvazione); in telematiche, in ipotesi di mancata aggiudicazione, a restituire l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli bancari) al eventuali offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di cinque giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato restituzione DZdella cauzione decorrerà dall'aggiudicazione definitiva;

15) a ricevere o autenticare la ASTE dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;



ASTE GIUDIZIARIE

16) a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura;

termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione, delle spese inerenti al trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso e della metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e oneri di legge (a tale scopo il professionista alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e oneri di legge (a tale scopo il professionista alla fase di trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali e oneri di legge (a tale scopo il professionista alla delegato quantificherà ziare provvisoriamente tale compenso ai sensi dei valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche);





- 18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato ai finiziare dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
- AS 19) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° E c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);
- avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti di aversamento del residuo zare prezzo), a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei custode, per il pagamento delle imposte e





delle spese per registrazione e trascrizione trasferimento del decreto di per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al fondiario creditore e quale parte essere versato sul conto della procedura;

in ogni caso, dovrà essere tenuto a
disposizione della procedura una somma
non inferiore ad € 15.000,00; il
versamento al creditore fondiario di somme
eccedenti le spettanze di quest'ultimo sarà ZAR
considerata una grave inadempienza ai fini
della revoca dell'incarico ricevuto;

denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs.





42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

22) a predisporre la bozza del decreto d trasferimento (con espressa menzione della urbanistica situazione dell'immobile previa nuova verifica delle trascrizioni e pregiudizievoli iscrizioni gravanti sull'immobile con contestuale deposito visura ipotecaria aggiornata). trasmettendola senza indugio, unitamente a questo Giudice fascicolo. conseguente emanazione.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della ZARE procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di adecreto di





trasferimento deve essere indicato tale atto.

In caso di vendita in unico lotto di più zi immobili, il delegato, in sede di decreto di trasferimento, imputerà ai fini fiscali il prezzo in ragione proporzionale al valore di ciascun cespite.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, pignoramenti immobiliari, sequestri conservativi, decreti di ammissione alla procedura di concordato preventivo, amministrazione controllata, sentenze di fallimento), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento e indicare in ziare regime matrimoniale dell'aggiudicatario persona fisica.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:





- ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art.

 30 DPR 380/2001 o documentazione equipollente ai sensi della vigente normativa;
- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del DPR E 445/2000;
- l'attestazione circa la ricezione da

 Asparte del professionista delegato delle

 somme necessarie sia per il trasferimento e
 le formalità successive poste a carico
 dell'aggiudicatario, sia della metà del
 compenso spettante al professionista delegato come sopra indicato oltre spese
 generali e accessori di legge;





- la documentazione relativa al versamento da parte dell'aggiudicatario dell'intero prezzo;
- ispezione ipotecaria aggiornata relativa all'immobile ASTE
 - verbale di aggiudicazione.
- 23) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. c.p.c., "il conservatore comma registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla ZIARIE comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti trasferimento, nonché volontari di all'espletamento delle formalità di





cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di trascrizione pregiudizievole ogni conseguenti al decreto di trasferimento copie formando 1e anche necessarie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.;

trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del\ c decreto trasferimento e nota di trascrizione restituire allo stesso le somme residue che risultate eccedenti siano le spese occorrenti per Aile trasferimento, dandone ZIARE comunque progetto atto nel di distribuzione:

correttezza nei confronti del custode





giudiziario ove nominato, curando di ricevere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e sull'andamento delle procedure di liberazione: nel caso in cui il custode non fosse già stato nominato, a segnalare la circostanza a questo Giudice affinché vi provveda;

- 26) ai Asensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
 - 27) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di l'ARE domande di assegnazione, a determinare, il prezzo-base in misura inferiore di un quinto avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75%





del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell'esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

- 28) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
 - 29) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le ZARI attività oggetto della presente delega;
- 30) in caso di infruttuoso esperimento ASTE della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di 1/5





e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di 1/5 rispetto all'ultimo praticato, avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto fissando un nuovo esperimento di vendita come indicato al punto precedente;

- 31) ad Aeffettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega;
- in caso di infruttuoso esperimento anche di questa vendita, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode, ove nominato, (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), sia dal professionista delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute ed





allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita. Il professionista delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato. Nell'ossequioso rispetto termini sopra indicati, il professionista delegato dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per alla revoca dell'incarico procedere GIUDIZIARIE[®] ricevuto;

- 33) a depositare relazioni in ordine alle attività svolte secondo le seguenti modalità: GIUDIZIARIE° GIUDIZIA
- a) depositando, entro 30 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento, un ASTE proporto riepilogativo iniziale delle attività svolte;





- depositando, ogni sei mesi (con decorrenza dal deposito del rapporto di cui alla lettera che precede), un rapporto delle attività riepilogativo nella svolte procedura con riferimento anche all'attività svolta dal custode (in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse professionista delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente);
- c) depositando, entro 10 giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, un rapporto riepilogativo delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto di cui alla lettera precedente, fermo l'obbligo di rendicontazione finale di cui all'ultimo ZARE punto della presente delega;
- 34) a segnalare nel termine di giorni 15 ASTE dall'esaurimento del fondo espese la predetta circostanza, depositando





un'analitica relazione sulle somme spese, **a** richiedere direttamente al creditore interessato alla prosecuzione delle operazioni di vendita la ricostituzione del fine dell'adozione fondo spese e al di questo Giudice in parte infruttuosa richiesta del predetto fondo per due volte, dei provvedimenti necessari alla continuazione delle attività di vendita; richiedere tempestivamente, comunque entro 3 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione decreto di trasferimento, del liquidazione Ddelle proprie competenze La ZIARIE questo Giudice; analogo onere spetta al custode ove nominato; di

distribuzione, depositandolo in cancelleria





in via telematica, nel termine di giorni 30 trascrizione dalla del decreto trasferimento (e comunque non oltre 10 giorni dalla liquidazione termine di delle spettanze del professionista delegato e del custode da parte del Giudice) e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, prendendo base di riferimento 1a somma effettivamente realizzata con la venditalle ZIARIE quella precettata; per i creditori non adotteranno i intervenuti si medesimi parametri ridotti del 40%. Il mancato dei predetti parametri rispetto





dell'incarico. Il progetto di distribuzione terrà altresì conto degli onorari liquidati dal Giudice al custode e al professionista delegato (per la parte a carico della procedura);

- avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte del giudice dell'esecuzione e a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia ZIARE precedentemente eletto domicilio;
- 38) a dare atto dell'approvazione del ASTE del Company de la company de la cui al se all'esito della company de la cui al





punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;

- onde consentire la fissazione di udienza;

 a detta udienza il professionista
 delegato dovrà comparire;
- 40) una volta approvato il progetto di decorsi distribuzione, giorni, 20 sottoscrivere i mandati di pagamento entro i successivi 7 giorni, autorizzando lo stesso are prelevare dal conto della procedura lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra - sia per la parte al Acarico della procedura, Sia ZIARIE per la parte a carico dell'aggiudicatario - e chiudere il detto conto, depositando giorni dall'approvazione entro 30 progetto di distribuzione un rapporto





riepilogativo finale delle attività svolte, allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di cancellazione dei gravami.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.

Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste zare contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni assimiranti.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA





L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara offerenti avrà luogo innanzi tra gli professionista delegato, presso il suo studio ovvero presso altro locale idoneo indicato nell'avviso collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche, con le modalità di indicate e rese pubbliche seguito delegato con il sistema professionista pubblicitario di seguito previsto.

ASTE La vendita dei cespiti pignorati è GUDIZ disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deveziare intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili e sulla normativa applicabile, si richiamano



ASTEGIUDIZIARIE®

nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46 quinto comma DPR 380/2001 e 40 sesto comma L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

La vendita forzata non è soggetta alle l'ARE norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o



ASTEGIUDIZIARIE®

difformità della cosa venduta. oneri qualsiasi ivi compresi, genere esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento impianti alle leggi vigenti, di condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella **GIUDIZIARIE®** valutazione dei beni.

B) Per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato; saranno considerate altresì valide le offerte l'ARE inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base come sopra determinato - ed eventualmente ridotto per le successive vendite -.



ASTE GIUDIZIARIE®

- C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno zaranno fornite dal professionista delegato.
- L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di (se esistenti a1 pignoramenti momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); dell'aggiudicatario solo carico fiscali, le spese inerenti oneri trasferimento dell'immobile e metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà oltre accessori di legge.
 - E) Entro Zle ore 13.00 del giorno zono precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte di acquisto con modalità analogiche o telematiche; qualora la data per la





presentazione delle offerte cada in giorno festivo o di sabato, le offerte essere depositate entro dovranno le 13,00 del giorno immediatamente per le sole offerte precedente; telematiche, il bonifico relativo alla cauzione dovrà essere eseguito in tempo affinché la utile risulti somma accreditata al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato procedura, che dovrà alla essere indicato nell'avviso di vendita;

- Telepitare de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya del companya de la companya de la company
- 1) in caso di offerta con modalità cartacea:









dovrà essere depositata presso lo studio del professionista delegato una busta chiusa contenente:

- l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo);
- un assegno circolare NON
 TRASFERIBILE intestato alla "Proc.
 Esecutiva An. 161/2023 R.G.E.", per un E
 importo pari al 10 per cento del prezzo
 offerto, a titolo di cauzione, che sarà

 AST trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro:

- le complete generalità dell'offerente, con indicazione della codice fiscale o della ZIARE partita IVA;
- nell'ipotesi di persona coniugata, il ASTE de la patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla





comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda della dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile);

- in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. Ain corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;

per conto di un soggetto minore o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto ZIARE che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

ed eleggere domicilio nel Comune di Varese





ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la cancelleria.

2) in caso di offerta telematica:

AST con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dal portale del gestore della vendita, e andrà inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia

12, co.1 e 2, DM 32/2015:

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it;

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale lo ZARIE della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale ASTE ASTE ASTE ASTE ASTE GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE





- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo ZIARE del lotto;
 - e) la descrizione del bene;
- ASTE f) l'indicazione del referente della procedura;
 - g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
 - h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
 - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; ARE GUDIZ
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del ASTE bonifico di cui alla lettera l);



ASTEGIUDIZIARIE®

- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- quando l'offerente risiede fuori territorio dello risulti Stato е non attribuito il codice fiscale, Si codice fiscale rilasciato indicare i1 dall'autorità fiscale del Paese di residenza mancanza, un analogo codice in identificativo, Zquale ad esempio un codice ZIARIE di sicurezza sociale codice un identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui





allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization;

- il bonifico di cui al punto l) dell'art. 12

DM 32/2015 dovrà essere effettuato sul

AST conto corrente intestato alla "Proc.
Esecutiva n. 161/2023 R.G.E.", per un
importo pari al 10 per cento del prezzo
offerto, a titolo di cauzione, il bonifico dovrà essere effettuato in modo tale da
consentire l'accredito in tempo utile per le

AST determinazioni sull'ammissibilità
GUDIZIARE

- per la sottoscrizione e trasmissione, in via alternativa, l'offerta:
- a) dovrà essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di ASTE posta elettronica certificata, oppure





- b) dovrà essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che:
 - 1) l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di Escui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;
- elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione Ardel richiedente (fermo ZARE restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta che saranno eseguite a cura del Ministero





della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015)

- il presentatore deve coincidere con l'offerente. pertanto l'offerta dovrà casella pervenire riferibile da PEC unicamente all'offerente, fatta l'ipotesi di offerta l'acquisto per comunione di cui al punto successivo lett. e);
 - all'offerta dovranno essere allegati:
- a) la documentazione attestante il

 AST versamento (segnatamente, copia della

 Contabile di avvenuto pagamento)

 effettuato tramite bonifico bancario sul

 conto della procedura dell'importo della

 cauzione; GUDIZIARIE
- b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del





deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del AST documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;
- d) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
 - e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata





autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi I programmati di mancato I funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del



ASTE GIUDIZIARIE®

Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.

15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ziare ovviare al mancato funzionamento oppure con modalità cartacea.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità - e in ogni caso di malfunzionamento che interessi immediatamente Eprecedenti la vendita UDIZIARIE l'offerente sarà ammesso a partecipare alla vendita analogica, in forma previa esibizione al delegato di prova della tempestiva presentazione dell'offerta.





- G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo se l'offerente base d'asta o non presta cauzione nella misura sopra indicata. In caso di offerta telematica, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme, dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura.
 - H) All'udienza sopra fissata per la vendita con modalità sincrona mista, in presenza di offerte depositate con modalità ZARE analogica saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti.

I'esame delle offerte sarà effettuato tramite





il portale del gestore della vendita telematica, dove dovranno essere inserite anche le offerte pervenute con modalità ZARE analogica.

La partecipazione degli offerenti modalità telematica all'udienza avrà luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica indicato, accedendo alla stessa con Ale personali ed in credenziali base istruzioni ricevute - almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita - con comunicazione effettuata alla casella posta elettronica certificata od casella di posta elettronica certificata pe vendita DZ telematica utilizzata perizia trasmettere l'offerta.

In ogni caso, i dati personali di ciascun ASTE della procedura sino offerenti ed alle parti della procedura sino





alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

- 1) in caso di unica offerta:
- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base Td'asta sopra indicato Asi Procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;
- del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di zare assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;





- 2) in caso di pluralità di offerte:
- alla gara potranno partecipare, tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute valide:
- gli offerenti per via telematica

 AST formulando le offerte Sin aumento
 esclusivamente in via telematica tramite
 l'area riservata del portale del gestore della
 vendita telematica;

 AS
- gli offerenti per via analogica comparendo personalmente all'udienza di vendita avanti professionista delegato alla vendita.

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà alla gara sull'offerta più alta con ZARE aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.





Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le seguenti precisazioni:

- a) per le offerte con modalità analogiche il momento del deposito è determinato dalla data e dall'orario indicati sulla busta e al momento del deposito o della ricezione dell'offerta dal professionista delegato;
- b) per le offerte depositate con modalità del deposito del deposito coincide con la creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna (cfr. art. 14, co. 1 e 15, co. 2, DM 32/2015).

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte.



ASTEGIUDIZIARIE®

Ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara.

Il referente della procedura inserirà nel portale del gestore della vendita telematica e renderà visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita comparsi innanzi a lui. In ogni caso, ove presentate siano state istanze assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a degli Zartt. 588 e c.p.c.GIUI)IZIARIE norma SS. professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste ed esaminate le offerte telematiche, della istanza di assegnazione se presente.





Le offerte in aumento sull'offerta più alta sono determinate come segue:

- € 250,00 per immobili in vendita fino a ZIARE € 13.000,00;
- € 500,00 per immobili in vendita da € AST 3.000,01 a € 26.000,00; AST E
 - € 1.000,00 per immobili in vendita da € 26.000,01 a € 52.000,00;
 - € 1.300,00 per immobili in vendita da € E 52.000,01 a € 80.000,00;
 - € 1.500,00 per immobili in vendita da €
 - 80.000,01 a € 100.000,00;
 - 2.000,00 per immobili in vendita da €
 100.000,01 a € 130.000,00;
 - € 2.500,00 per immobili in vendita da € 130.000,01 a € 160.000,00; GIUDIZIARIE
 - € 3.000,00 per immobili in vendita da € 160.000,01 a € 200.000,00;
- GUDIZIARI € 4.000,00 per immobili in vendita da € 200.000,01 a € 260.000,00;





€ 5.000,00 per immobili in vendita oltre € 260.000,01.

Analoghe misure sono stabilite per il ziare caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile se aggiudicato all'ultimo e offerente.

I) L'aggiudicatario dovrà depositare

sul conto corrente della procedura il

residuo prezzo, l'importo delle spese
necessarie per il trasferimento e la metà
del compenso del professionista delegato
relativo alla fase di trasferimento della ZARE
proprietà - oltre accessori di legge – a suo
carico (a tale scopo provvisoriamente

cui quantificato dal professionista delegato
facendo riferimento ai valori medi previsti





dal DM 227/15 e successive modifiche), importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario dall'aggiudicazione, giorni detratto l'importo per cauzione già versato; termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di alle altre voci di trasferimento sopra indicate e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato delegato ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

J) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramiter mutuo ipotecario con l'agranzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

56



ASTE GIUDIZIARIE®

- Tutte le ulteriori attività inerenti K) alla vendita che debbono essere compiute cancelleria o davanti al in Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere dal Giudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati Sallo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.
- L) Per partecipare alle aste non è

 Ast necessario avvalersi di mediatori ed

 agenzie. Gli unici ausiliari della procedura

 esecutiva sono il custode ed il

 professionista delegato (nonché referente

 della procedura). E
- M) OFFERTA PER PERSONA DA

 NOMINARE: Nell'ipotesi in cui il

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 NOMINARE: Nell'ipotesi in cui il

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 REPUBLICATION PERSONA DA

 NOMINARE: Nell'ipotesi in cui il

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 REPUBLICATION PER PERSONA DA

 NOMINARE: Nell'ipotesi in cui il

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 NOMINARE: Nell'ipotesi in cui il

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 EL PROCUERTO PERSONA DA

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 EL PROCUERTO PERSONA DA

 EL PROCUERTO PERSONA DA

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 EL PROCUERTO PERSONA DA

 ASTE PROCUERTO PERSONA DA

 EL PROCUERTO PERSONA





aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE NOMINA DI UN TERZO: creditore che è rimasto assegnatario favore di un terzo dovrà dichiarare delegato, nei cinque giorni provvedimento di assegnazione, il nome del favore del quale deve a trasferito GUl'immobile, depositando GlaZA dichiarazione de1 di volerne terzo profittare, con sottoscrizione autenticata dar pubblico ufficiale centimenti comprovanti gli eventualmente necessari



7IARIF



poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

PUBBLICITÀ

- Il G.E. dispone che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita:
- ASTE 1) sul Portale delle Vendite Pubbliche;

 GUDIZIARE 2) sui siti internet dedicati alle vendite

 giudiziarie di astalegale.net s.p.a., Edicom

 Finance s.r.l. e Aste Giudiziarie in Linea

 s.p.a.;

 GUDIZIARE
- 3) con pubblicazione sul giornale relativo agli annunci delle vendite ASTE questo questo Tribunale;





A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

dispone che il custode proceda ad eseguire la pubblicità sul sito www. immobiliare.it, secondo le migliori condizioni economiche.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

ASTE GIUDIZIARIE®

Il Giudice dell'esecuzione dott. Giacomo Puricelli







